



**Registro Imprese:
GUIDA AGENTI DI AFFARI IN
MEDIAZIONE**



**Camera di
Commercio
Industria
Artigianato e
Agricoltura
di Crotona**

**La redazione del documento è stata curata da:
Daniela TALLARO e Rosanna BENNARDO**

INDICE

| | |
|--|------------------|
| <u>1. ATTIVITA' SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DEGLI AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE</u> | <u>3</u> |
| 1.1 DEFINIZIONI | 3 |
| 1.2 ATTIVITÀ DI AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE | 3 |
| 1.3 DISCIPLINE AGGIUNTIVE DI CUI AL D.M. 26/10/2011 | 4 |
| 1.4 MEDIAZIONE OCCASIONALE | 5 |
| <u>2. INIZIO DELL'ATTIVITA'</u> | <u>6</u> |
| 2.1 INIZIO DELL'ATTIVITÀ NELLA SEDE | 6 |
| 2.2 APERTURA UNITÀ LOCALE | 7 |
| 2.3 TRASFERIMENTO SEDE DA ALTRA PROVINCIA | 8 |
| 2.4 SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ | 8 |
| 2.5 MODIFICHE RELATIVE ALL'IMPRESA DI MEDIAZIONE | 9 |
| 2.6 ISCRIZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE REA (A REGIME) | 10 |
| <u>3. REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'</u> | <u>11</u> |
| <u>4. MODULISTICA E COSTI</u> | <u>16</u> |
| 4.1 Inizio Attività di Mediazione: Società e Ditte Individuali | 17 |
| 4.2 Modifiche Società: Nomina di Nuovo Legale Rappresentante (di impresa che già esercita l'attività di Mediazione) | 17 |
| 4.3 Modifiche: Sostituzione / Aggiunta PREPOSTO che esercita l'attività di Mediazione per conto di impresa già attiva | 18 |
| 4.4 Iscrizione nell'apposita Sezione del REA a regime: Persona Fisica che cessa di svolgere l'attività di Mediazione all'interno di una impresa | 18 |
| 4.5 Cancellazione dall'apposita Sezione del REA a regime: Persona Fisica che inizia a svolgere l'attività di Mediazione come imprenditore individuale o per conto di una impresa del settore | 19 |
| 4.6 Aggiornamento Posizione – ADEMPIMENTO TARDIVO (dopo il 30.09.2013): Impresa Attiva | 19 |
| 4.7 Mediazione Occasionale: Persona Fisica iscrizione nell'apposita sezione del REA | 20 |
| 4.8 Modifiche: Inizio di ulteriore settore di attività di MEDIAZIONE rispetto a quello già denunciato | 20 |
| 4.9 Modifiche: Deposito Moduli e Formulari (non contestuale alla presentazione della SCIA di inizio attività) | 21 |
| <u>5. AGGIORNAMENTO POSIZIONE DI CUI AL D.M. 26/10/2011</u> | <u>22</u> |
| <u>6. TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO</u> | <u>25</u> |
| <u>7. REGOLAMENTO SULLA DETERMINAZIONE DELLE MATERIE E DELLE MODALITÀ DEGLI ESAMI PRESCRITTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE</u> | <u>26</u> |
| <u>8. NORMATIVA DI RIFERIMENTO</u> | <u>27</u> |
| <u>9. INFORMAZIONI UTILI E SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA</u> | <u>28</u> |

1. ATTIVITA' SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DEGLI AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE

1.1 Definizioni

Ai fini della presente Guida si intendono per:

- a) "REA", il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'art. 9 D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581;
- b) "apposita sezione del REA", la sezione nella quale si iscrivono i soggetti diversi dalle imprese, prevista dall'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010;
- c) "applicativo Comunica", i programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'Ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico.

1.2 Attività di Agente di Affari in Mediazione

L'**agente di affari in mediazione** è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, anche se esercitata in modo occasionale o discontinuo, nei seguenti settori o sezioni:

- a) **immobiliare** (conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende);
- b) **merceologico** (conclusione di affari concernenti merci, derrate o bestiame);
- c) **con mandato a titolo oneroso nel settore immobiliare** (c.d. mediazione unilaterale per la conclusione di affari relativi al solo settore immobiliare - immobili o aziende - in nome e per conto di una sola parte, detta mandante, dalla quale l'agente potrà esclusivamente pretendere il compenso);
- d) **servizi vari** (conclusione di affari relativi al settore dei servizi nonché di altri settori che non trovano collocazione in una delle sezioni precedenti).

L'attività di intermediazione commerciale svolta in forma di impresa deve essere iscritta nel Registro delle imprese / REA; per i soggetti diversi dalle imprese l'iscrizione avviene in un'apposita sezione del REA ed ha effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività.

Non rientrano nel campo di applicazione delle attività di intermediazione commerciale e di affari di cui alla Legge 39/1989 le seguenti attività:

- "*mediatore marittimo*": si intende l'esercizio della mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose, di cui alla Legge 478/1968 e articoli 75, 80 e 85 del D.Lgs. n. 59/2010;
- "*mediatore pubblico*": trattasi di mediatore iscritto nel Ruolo Speciale disciplinato dagli articoli art. 21 e 27, lettera e), della legge 20 marzo 1913, n. 272. L'iscrizione in tale ruolo è abilitante per l'esercizio di una professione di carattere pubblico e/o per lo svolgimento di una funzione pubblica;
- "*agenzia di cambio*" o "*attività di intermediazione mobiliare*": si intende chi esercita professionalmente la promozione e il collocamento di strumenti finanziari e di servizi d'investimento;

- “*intermediazione nei servizi turistici*”: si intende l’esercizio dell’attività di produzione, organizzazione, prenotazione e vendita di biglietti di viaggi e soggiorno ovvero intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività;
- “*intermediazione nei servizi assicurativi*”: si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da un’impresa di assicurazioni di promuovere per conto di questa contratti in una zona determinata;
- “*mediatore creditizio*”: si intende chi professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- “*agenzia d’affari*”: si intende l’esercizio professionale a scopo di lucro di un’attività di intermediazione a favore di terzi con prestazione della propria opera a chiunque ne faccia richiesta. Tale attività è disciplinata dagli articoli 115 e seguenti del Testo Unico di Pubblica Sicurezza e regolamento relativo. Si ricorda che per alcune tipologie la competenza è rimasta alla Questura - es. agenzie matrimoniali, recupero crediti, pubblici incanti, ecc. – per altre tipologie, sempre regolate dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza, la competenza è stata trasferita ai Comuni – es. agenzie di pubblicità, agenzie di spedizioni, agenzie di disbrigo pratiche, ecc.

1.3 Discipline Aggiuntive di cui al D.M. 26/10/2011

In data 12 maggio 2012 è divenuto efficace il D.M. 26 ottobre 2011 con conseguente **soppressione del Ruolo degli Agenti d’Affari in Mediazione**; pertanto, ad ogni effetto di legge i richiami al suddetto Ruolo si intendono riferiti alle iscrizioni previste nel Registro delle Imprese o nel REA.

Diritto di stabilimento: le imprese aventi sede in uno Stato membro dell’Unione Europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l’attività di mediatore e intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere l’attività in argomento, hanno titolo all’iscrizione nel Registro delle Imprese e nel REA qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della stessa attività. Tuttavia le imprese comunitarie sono assoggettate all’osservanza degli obblighi di idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti e, così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. n. 59/2010, costituisce prova sufficiente di tale assicurazione o garanzia un attestato rilasciato da istituti di credito e assicuratori stabili in un altro Stato membro.

Quanto sopra esposto consente al titolare di impresa individuale o al legale rappresentante dell’impresa “comunitaria” di esercitare in Italia l’attività di mediatore presso la sede o la localizzazione individuata sul territorio nazionale; al contrario nel caso in cui il titolare o il legale rappresentante si avvallesse per l’unità locale italiana di un preposto o di dipendenti questi dovrebbero dimostrare il possesso dei requisiti professionali e morali previsti dall’art. 4 del D.M. 26 ottobre 2011.

Per il principio della territorialità della legge sono escluse dal possesso dei requisiti di cui alla Legge n. 39/1989 le imprese che svolgono le attività di mediazione esclusivamente all’estero, anche se entrambi i soggetti del rapporto sono di nazionalità italiana; si fa presente che l’attività svolta esclusivamente all’estero deve risultare chiaramente sia dalla lettera d’incarico o dal contratto di agenzia e sia nella descrizione dell’attività riportata sulla modulistica informatica registro imprese/REA

Libera prestazione di servizi : la prestazione temporanea e occasionale dell'attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato sono abilitate a svolgere l'attività se non aventi alcuna sede nel territorio italiano e conseguentemente per queste imprese non sussiste l'obbligo di iscrizione nel Registro imprese o nel REA perché non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio italiano.

La richiesta di iscrizione nel **settore “merceologico” e dei “servizi vari”** deve essere obbligatoriamente completata con l'indicazione delle merci e/o dei servizi trattati, corrispondenti a quelli risultanti dall'attestato di superamento dell'esame di idoneità.

I soggetti iscritti nel soppresso Ruolo degli agenti di Affari in Mediazione che hanno esercitato l'attività da almeno un triennio, per uno dei settori relativi all'attività di intermediazione commerciale e di affari, possono a domanda, essere iscritti nel ruolo dei periti e degli esperti, corrispondente alla loro specializzazione, tenuto dalle CCIAA (indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al D.M. 29 dicembre 1979), nonché negli elenchi dei consulenti tecnici presso i tribunali.

1.4 Mediazione Occasionale

Lo svolgimento del servizio di mediazione in modo occasionale o discontinuo è un'**attività non imprenditoriale** consentita temporaneamente, per un solo periodo non superiore a sessanta giorni continuativi nel corso dell'anno, ed è subordinata all'iscrizione nell'apposita sezione del REA della persona fisica che esercita detta attività, fermo restando la sussistenza in capo a questa dei requisiti di legge e degli obblighi di legge sulla mediazione. Al mediatore occasionale non viene rilasciata la tessera personale di riconoscimento.

Il mediatore occasionale che dovesse svolgere l'attività oltre il termine massimo dei sessanta giorni si troverebbe ad essere un mediatore “abusivo” la cui attività sarebbe esercitata in violazione di legge (ovvero senza essere iscritto come impresa nel Registro delle imprese).

La persona fisica che esercita l'attività di mediazione occasionale deve presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività utilizzando la Comunicazione unica all'ufficio Registro delle imprese nella cui provincia è ubicata la propria residenza.

L'adempimento relativo alla SCIA si assolve allegando alla Comunicazione unica il modello “**Mediatori**” compilato nella sezione “**Scia - Moc**” nella quale è indicata, a pena di irricevibilità, anche la data di cessazione dell'attività che deve avere quale termine ultimo il sessantesimo giorno successivo alla data di presentazione del modello in argomento. La data di inizio attività del servizio di mediazione occasionale e la data di sottoscrizione del modello “**Mediatori**” sezione “**Scia - Moc**” devono coincidere con la data di presentazione della Comunicazione unica, la quale, a sua volta e di norma, corrisponde con la data del protocollo automatico della relativa domanda al Registro delle Imprese.

2. INIZIO DELL'ATTIVITA'

2.1 Inizio dell'attività nella Sede

Le **imprese** che iniziano l'attività di mediazione devono presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività utilizzando la Comunicazione unica al Registro delle imprese nella cui provincia esercitano l'attività oppure, se esercitano l'attività in più sedi o unità locali, devono presentare una SCIA per ciascuna di esse al competente Registro delle imprese.

I requisiti di idoneità (professionali e morali) previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività di mediazione devono essere posseduti dal titolare di impresa individuale, da tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, anche dagli eventuali preposti, dipendenti e da tutti coloro che operano a qualunque titolo per l'impresa svolgendo l'attività in parola presso eventuali localizzazioni o sedi dell'impresa stessa.

Nel caso in cui il titolare o il legale rappresentante nomini anche un preposto per l'esercizio dell'attività di mediazione questi deve essere immedesimato a qualsiasi titolo con l'impresa e l'atto di nomina è rappresentato dalla sua designazione contenuta nel **modello intercalare "Requisiti"**.

Tale soggetto può essere nominato preposto in via esclusiva solo per questa impresa o solo per una determinata localizzazione della stessa impresa, non può ricoprire detta qualifica per altre unità locali o sedi del medesimo ente.

L'adempimento relativo alla SCIA si assolve allegando alla Comunicazione unica i seguenti modelli:

- a) il modello **"Mediatori"** compilato
 - nella sezione **"Scia"**;
 - nella sezione **"Requisiti"** con indicazione dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività in argomento per il titolare di impresa individuale o per il legale rappresentante di impresa societaria o per eventuale preposto che svolga a qualsiasi titolo l'attività per conto dell'impresa;
 - eventuale sezione **"Formulari"** nel caso in cui l'impresa utilizzi già dalla data di avvio dell'attività i moduli o formulari (vedi apposto paragrafo *"Deposito dei moduli e formulari"*);
- b) il modello **intercalare "Requisiti"** con indicazione dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività in argomento per tutti i soggetti successivi al primo, il quale ha già compilato l'apposita sezione "Requisiti" del modello "Mediatori".

La data di inizio attività e la data di sottoscrizione del modello **"Mediatori"** devono coincidere con la data di presentazione della Comunicazione unica, la quale, a sua volta e di norma, corrisponde con la data del protocollo automatico della relativa domanda al Registro delle Imprese.

2.2 Apertura Unità Locale

L'impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali nomina per ciascuna di esse un soggetto, in possesso dei requisiti di idoneità, che eserciti l'attività di mediazione per conto dell'impresa. Qualora il titolare o il legale rappresentante non svolga in prima persona tale funzione presso l'unità locale, è tenuto a nominare un preposto, immedesimato a qualsiasi titolo con l'impresa, che deve possedere i requisiti per il legittimo esercizio dell'attività dichiarata. L'atto di nomina può essere rappresentato dalla designazione contenuta nel **modello intercalare "Requisiti"**.

Tale soggetto può essere nominato preposto in via esclusiva solo per questa impresa e solo per questa localizzazione; non può ricoprire detta qualifica per altre unità locali o sedi della stessa impresa.

L'obbligo d'iscrizione non sussiste per dipendenti o collaboratori adibiti a mere funzioni di segreteria e di amministrazione in quanto non svolgono attività utili o necessarie alla conclusione dell'affare.

Si ricorda comunque che, ai sensi della vigente normativa, sia il titolare o legale/i rappresentante/i sia il diverso soggetto preposto per la localizzazione devono possedere i requisiti per il legittimo esercizio dell'attività di mediazione.

L'impresa che sia già attiva per l'attività di mediazione, se apre una unità locale ubicata nella stessa provincia della sede per la medesima attività, deve presentare, tramite l'applicativo Comunica, il modello "Mediatori" compilato nella sezione "Scia" e sezione "Requisiti" – quest'ultima contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti di legge da parte del nominato preposto; la sezione "Requisiti" può essere omessa laddove si tratti di preposto che riveste già la carica o la qualifica di legale rappresentate all'interno della società, per il quale, quindi, risulti già certificato e verificato il possesso dei prescritti requisiti.

Nel caso di svolgimento dell'attività di mediazione, con **primo avvio dell'attività solo presso un'unità locale ubicata in provincia diversa da quella della sede**, è necessario avviare due procedimenti poiché devono essere contestualmente segnalati sia i requisiti del titolare o dei legali rappresentanti (alla Camera competente per la sede legale) sia i requisiti dei preposti alle singole localizzazioni (alla Camera competente per la localizzazione) tramite la presentazione di due pratiche: una, alla Camera di Commercio competente per la sede legale, per la segnalazione dell'avvio dell'attività in questione da parte dell'impresa nel suo complesso (completa anche del versamento della tassa di concessione governativa); una seconda, alla Camera di Commercio competente per l'unità locale, in cui saranno indicati i dati delle abilitazioni specifiche della localizzazione. Inoltre, anche se l'attività non viene concretamente svolta presso la sede legale, l'attività è stata comunque iniziata dall'impresa complessivamente intesa, e va quindi denunciata, come attività prevalente dell'impresa, alla Camera di Commercio competente per la sede medesima.

Si riportano di seguito le istruzioni ministeriali circa i campi da compilare nel modello "Mediatori" da presentare:

- a) alla Camera di Commercio competente per la **sede**:
 - **sezione "Scia"**, barrare la casella relativa al contratto di assicurazione per i rischi professionali; barrare la casella relativa al deposito dei moduli e

formulari (se comuni alle varie localizzazioni), ove contestuale alla SCIA; nel caso si sia barrata la casella, dovrà essere compilata secondo necessità, anche la sezione “Formulari” del modello;

- **sezione “Requisiti”** o modello intercalare “Requisiti” indicare i requisiti del titolare o di ciascun legale rappresentante.
- b) alla Camera di Commercio competente per l'**unità locale**:
- **sezione “Scia”** va barrata la sola casella Moduli e Formulari nel caso residuale e peculiare in cui l'impresa utilizzi moduli e formulari diversificati per localizzazioni svolgenti identica attività;
 - **sezione “Requisiti”** (eventuale) nel caso in cui i requisiti del preposto all'unità locale non siano già stati dichiarati presso la sede legale; altrimenti compilare la sezione “Requisiti” (ove non ancora utilizzata), oppure allegare un intercalare Requisiti per ciascun soggetto con requisiti svolgente l'attività di mediazione presso l'unità locale (sempre che tali requisiti non siano già stati dichiarati presso la sede legale).

Infine, si ricorda che alla compilazione della modulistica in questione dovrà accompagnarsi la compilazione, tramite la Comunicazione unica, della modulistica registro imprese/REA nella quale risulterà rilevante **allegare il modello NOTE** ove l'impresa dovrà espressamente dichiarare di aver già presentato anche la pratica alla Camera di commercio competente (con indicazione della provincia) per la sede o, viceversa, per l'unità locale, in modo tale che le due Camere di Commercio coinvolte siano consapevoli dell'esistenza del procedimento correlato.

Da ultimo, e in linea generale, si avvisa che per ogni sede o unità locale dovranno essere rese disponibili all'utenza, mediante esposizione nei locali, ovvero con l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative ai compiti ed alle attività svolte dai soggetti operanti nella sede o nelle unità locali.

2.3 Trasferimento Sede da altra Provincia

In caso di trasferimento della sede principale o operativa in altra provincia, dato che la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività di mediatore è certificata nelle notizie REA relative alla posizione dell'impresa ed ha valore in tutto il territorio nazionale, l'impresa **non deve** ripresentare il modello “**Mediatori**” compilato nella sezione “**Scia**” per dimostrare i requisiti, ma deve trasmettere al Registro delle Imprese soltanto gli usuali modelli di iscrizione utilizzando l'applicativo Comunica.

In questo caso l'attività trasferita deve essere la medesima e non devono esserci stati cambiamenti nei soggetti in possesso dei requisiti di idoneità.

2.4 Sospensione dell'attività

L'impresa che sospende l'attività presenta l'istanza con Comunicazione unica al Registro delle Imprese presentando gli usuali modelli di iscrizione tramite l'applicativo Comunica.

L'impresa che abbia iscritto la sospensione dell'attività di mediatore, quando riprenda la medesima attività con gli stessi soggetti già abilitati, presenta gli usuali modelli di iscrizione; se riprende la stessa attività di mediatore ma i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo detta attività sono variati, deve presentare anche il modello “**Mediatori**” compilato nelle sezioni “**Modifiche**” e “**Requisiti**”; nel caso di più soggetti deve essere allegato per ciascuno di essi anche il modello **intercalare “Requisiti”**.

2.5 Modifiche relative all'impresa di Mediazione

Il D.M. 26 ottobre 2011 prevede due tipologie di modifiche da comunicare al Registro delle imprese:

1. modifiche inerenti le persone o i legali rappresentanti o coloro che svolgono a qualsiasi titolo l'attività di agente d'affari in mediazione per conto dell'impresa;
2. modifiche inerenti l'attività (inizio, modifica o cessazione dell'attività da parte dell'impresa).

Nell'ambito di ciascuna delle due tipologie di modifiche (inerenti le persone e l'attività) si possono distinguere modifiche che "non richiedono" e modifiche che "richiedono" la verifica del possesso dei requisiti; entrambe sono comunicate con l'applicativo Comunica al Registro delle imprese della competente Camera di commercio, ma per le prime è sufficiente la compilazione della sola modulistica registro imprese/REA, mentre per le seconde è sempre obbligatorio compilare anche la modulistica ministeriale Allegato A e/o intercalare Requisiti.

A titolo esemplificativo (e non esaustivo) si riportano esempi di modifiche che **non richiedono** la verifica del possesso dei requisiti:

- modifiche inerenti le persone: perdita della legale rappresentanza mantenendo quella di amministratore (non viceversa), cessazione da parte di un soggetto che esercitava l'attività di mediatore nell'impresa (per dimissioni, recesso, licenziamento), ecc.;
- modifiche inerenti l'attività: sospensione e ripresa dell'attività sospesa senza alcuna variazione dell'attività o delle persone che la esercitano, cessazione dell'attività, cancellazione dell'impresa dal Registro delle imprese, ecc.

Rilevanti sono invece le modifiche che **richiedono** la verifica del possesso dei requisiti previsti per il legittimo esercizio dell'attività dichiarata, relativamente alle persone e all'attività:

1. le modifiche inerenti le persone (a titolo esemplificativo: nomina, sostituzione di legale rappresentante, conferimento poteri ad amministratori, nomina o sostituzione di preposto, assunzione di un dipendente che inizia ad esercitare l'attività, ecc.) devono essere comunicate entro trenta giorni dall'evento, mediante la compilazione della sezione "Modifiche" del modello "Mediatori", sottoscritto digitalmente dal titolare dell'impresa individuale o da un amministratore dell'impresa societaria (con compilazione della sezione "Requisiti" o, per i soggetti successivi al primo, con compilazione anche del/i modello/i intercalare "Requisiti");
2. le modifiche riguardanti l'avvio, nell'ambito dell'attività di intermediazione commerciale e di affari, di ulteriori tipologie o settori di attività rispetto a quelle già enunciate comportano la compilazione anche della sezione "Scia" del modello "Mediatori" e la sua presentazione al Registro delle Imprese secondo le istruzioni contenute nel paragrafo "INIZIO DELL'ATTIVITÀ".

A completamento del paragrafo si segnala, altresì, che le modifiche non inerenti l'attività o non inerenti l'esercizio della stessa da parte dei vari soggetti che operano nell'impresa, quindi modifiche che riguardino i dati essenziali dell'impresa (esempio modifica ditta, denominazione, ragione sociale, trasferimento di sede nella provincia, ecc.) o i dati anagrafici delle persone, devono essere esclusivamente trasmesse al Registro delle

imprese mediante l'applicativo Comunica (con compilazione della sola e consueta modulistica registro imprese/REA) senza compilazione del "Modello" Allegato A e/o modello intercalare "Requisiti".

2.6 Iscrizione nell'apposita Sezione REA (a regime)

I soggetti che cessano di svolgere l'attività di mediatore all'interno di un'impresa hanno facoltà di richiedere, entro il termine decadenziale di novanta giorni, l'iscrizione nell'apposita sezione del REA che consente a tali soggetti di conservare e mantenere il proprio requisito professionale nel tempo.

Non si iscrivono in questa apposita sezione le persone fisiche che, pur in possesso dei requisiti, non intendono esercitare l'attività (a qualsiasi titolo), né l'hanno mai esercitata alle dipendenze di imprese del settore e che alla data del 12 maggio 2012 non risultavano iscritte al soppresso ruolo.

La richiesta di iscrizione avviene tramite la compilazione della sezione "**Iscrizione nell'apposita sezione (a regime)**" del modello "**Mediatori**" con indicazione del motivo per il quale è cessato il rapporto con l'impresa di mediazione; il modello deve essere presentato per via telematica con l'applicativo Comunica al Registro delle imprese competente in base alla residenza del richiedente.

L'unica eccezione a questa regola della competenza territoriale in base alla provincia di residenza del richiedente è il caso in cui la "persona fisica – soggetto REA" sia anche titolare di una propria impresa individuale avente sede in una provincia diversa da quella della residenza anagrafica. In questa fattispecie (ferme comunque le incompatibilità espressamente previste in linea generale per l'esercizio dell'attività di mediazione) prevale la competenza territoriale del Registro delle imprese in cui risulta già essere iscritta l'impresa individuale e nei confronti del quale dovrà essere presentata anche la domanda di iscrizione come "persona fisica – soggetto REA"; in tale ipotesi sarà anche dovuto un solo diritto annuale ovvero quello relativo all'impresa individuale iscritta.

Si ricorda che, qualora l'impresa individuale esercente attività diversa da quella di mediazione dovesse cancellarsi dal Registro delle imprese, l'ex imprenditore perderebbe l'iscrizione nell'apposita sezione REA e pertanto sarebbe tenuto a presentare, contestualmente all'istanza di cancellazione, anche una nuova domanda di iscrizione come "persona fisica – soggetto REA" al Registro delle imprese competente in base alla propria residenza anagrafica al fine di mantenere certificato il proprio requisito professionale nell'apposita sezione del REA.

Si evidenzia che la cessazione dell'attività può essere conseguenza di fatti o atti strettamente collegati alla persona che chiede l'iscrizione, ad esempio licenziamento, dimissioni o recesso, ma può anche essere conseguenza di fatti allo stesso completamente estranei, come ad esempio la cessazione dell'attività da parte dell'impresa presso la quale operava. In ogni caso la cessazione dell'attività da parte del soggetto interessato deve sempre essere certa e comprovata dalla documentazione allegata alla domanda di iscrizione nell'apposita sezione (es. lettera di licenziamento) oppure dalle notizie che risultano già iscritte sulla posizione registro imprese/REA dell'impresa presso la quale l'interessato esercitava l'attività.

Tale richiesta comporta la cancellazione dell'ex mediatore dalla posizione REA dell'impresa di provenienza e la restituzione della tessera personale di riconoscimento per tutto il periodo della sua inattività.

Nel caso contrario, ovvero qualora il soggetto iscritto nell'apposita sezione del REA re-inizi a svolgere l'attività di mediatore deve richiedere la cancellazione dalla medesima sezione e contestualmente deve compilare la sezione "**Requisiti**" del modello "**Mediatori**" o il modello intercalare "**Requisiti**".

3. REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

I requisiti di idoneità previsti dalla legge (requisiti professionali e di onorabilità) devono essere posseduti dal titolare dell'impresa individuale, da tutti i legali rappresentanti di impresa societaria (ovvero tutti i soci per le società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari per società in accomandita semplice e in accomandita per azioni, tutti i legali rappresentanti per le società di capitali) dagli eventuali preposti a tale ramo di attività e da tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività di mediatore per conto dell'impresa (ad es. dipendenti).

Le imprese di mediazione non possono delegare le funzioni relative all'esercizio dell'attività di intermediazione commerciale o d'affari, se non ad altri soggetti in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge.

Il titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante di società compila la sezione "**Requisiti**" del modello "**Mediatori**"; i soggetti successivi a quelli già indicati compilano ciascuno un modello intercalare "**Requisiti**".

3.1 Requisiti Professionali

I seguenti requisiti professionali, esposti alle lettere a) - b) sono tra loro alternativi:

a) Titolo di Studio ed Esame

Aver conseguito:

- il diploma di qualifica (triennale) rilasciato da istituti professionali;
- **oppure** il diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità quinquennale);
- **oppure** il titolo universitario (laurea, diploma)

e aver frequentato un apposito corso di formazione specifico per il/i settore/i richiesto/i istituito o riconosciuto dalla Regione e aver superato l'esame, scritto e orale, presso la Camera di Commercio di residenza.

b) Casi Particolari (in alternativa a quelli indicati al sopra descritto punto a):

- ✓ titolo professionale riconosciuto, ai sensi del titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007, con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico (opzione possibile per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l'esperienza professionale in un paese dell'Unione europea diverso dall'Italia o in paese terzo)
- ✓ essere stato iscritto nel soppresso ruolo degli agenti di affari in mediazione tenuto dalla C.C.I.A.A. senza essere stato iscritto nell'apposita sezione REA (transitorio;) (opzione possibile fino al 12 maggio 2016) Attenzione: questo requisito non può essere fatto valere per le posizioni già cancellate dal soppresso ruolo;

- ✓ essere iscritto nell'apposita sezione del REA (a regime) presso la C.C.I.A.A. da cui se ne chiede, contestualmente, la cancellazione tramite la compilazione del modello I2 da trasmettere telematicamente, con l'applicativo Comunica alla competente Camera di Commercio.

3.2 Requisiti Morali

3.2.1 Requisiti Antimafia

Il 13 febbraio 2013 è entrato pienamente in vigore il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, di cui al decreto legislativo n. 159/2011, così come integrato e modificato dal correttivo di cui al decreto legislativo n. 218/2012. Una delle principali novità del codice antimafia consiste nell'ampliamento dei soggetti e operatori economici da sottoporre alla verifica antimafia.

✓ Soggetti

In particolare è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui **all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011**, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo articolo 67, nei confronti dei seguenti soggetti (elencati nell'articolo 85 del Codice antimafia):

1. **imprese individuali**: il titolare e il direttore tecnico, ove previsto;
2. **società in nome collettivo**: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie) e il direttore tecnico nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001) ove previsti;
3. **società in accomandita semplice**: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie) e il direttore tecnico nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001) ove previsti;
4. **società di capitali di ogni tipo, anche consortili, società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna** (articolo 2612 del Codice Civile):
 - 4.1) il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, il direttore tecnico, ove previsto;
 - 4.2) il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
 - 4.3) tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 del Codice Civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001); nelle società di capitali svolgono le funzioni dell'organismo di vigilanza anche i membri del consiglio di sorveglianza – sistema dualistico - e i membri del comitato per il controllo sulla gestione – sistema monistico;

- 4.4) a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%;
- b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%;
- c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
5. **associazioni, anche prive di personalità giuridica:** i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 del Codice Civile, al sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), il direttore tecnico, ove previsto;
6. **società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 del Codice Civile):** i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato, il direttore tecnico, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 del Codice Civile, al sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), ove previsti;
7. **società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:** i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
8. **G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico):** i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate, il direttore tecnico, ove previsto.

E' opportuno segnalare che il requisito morale dell'antimafia deve sussistere anche in capo **ad ulteriori soggetti**, anche se **non** sono **espressamente elencati** nell'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011, in quanto potrebbero essere comunque potenzialmente in grado di impegnare l'impresa all'esterno o di influenzare le scelte della società partecipata, in particolare:

- gli institori, i procuratori generali e speciali muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza, tali da potersi ritenere analoghi a quelli che lo statuto assegna agli amministratori, sia pure eventualmente per una serie determinata di atti;
- nei casi in cui il socio unico o il socio di maggioranza sia una persona giuridica il requisito deve essere posseduto anche in capo ai seguenti soggetti:
 - i legali rappresentanti ed eventuali altri componenti l'organo amministrativo;
 - gli institori e i procuratori;
 - tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 del Codice Civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), ove previsti; nelle società di capitali svolgono le funzioni dell'organismo di vigilanza anche i membri del consiglio di sorveglianza – sistema dualistico - e i membri del comitato per il controllo sulla gestione – sistema monistico;
 - il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiori a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico.

3.2.2 Requisiti di onorabilità

Sono quelli previsti dall'art. 7, comma 1, lettera b, della Legge n. 122/92 ed in particolare, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione,:

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle Leggi antimafia), della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e della legge 13 settembre 1982, n. 646;
- di non essere interdetto o inabilitato, fallito;
- di non essere condannato per delitti contro la pubblica amministrazione (dall'art. 314 all'art. 360 c.p.), l'amministrazione della giustizia (dall'art. 361 all'art. 401 c.p.), la fede pubblica (dall'art. 453 all'art. 498 c.p.) l'economia pubblica, l'industria ed il commercio (dall'art. 499 all'art. 518 c.p.), ovvero per delitto di omicidio volontario (art. 575 c.p.) , furto (art. 624 c.p.), rapina (art. 628 c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), truffa (art. 640 c.p.), appropriazione indebita (art. 646 c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), emissione di assegni a vuoto (art. 2 legge 15-12-1960, N. 386);
- di non essere condannato per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni.

3.3 Verifica Dinamica della Permanenza dei Requisiti

L'ufficio Registro delle imprese verifica, almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della "Scia", la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività (es. copertura assicurativa), nonché di quelli previsti per i soggetti che svolgono l'attività per suo conto (es. requisiti di incompatibilità e di onorabilità). Anche le posizioni iscritte nell'apposita sezione del REA sono soggette a verifica dinamica del possesso dei requisiti.

Il Conservatore del Registro delle imprese che verifica la sopravvenuta mancanza di un requisito di legge avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività e adotta il conseguente provvedimento, salvo l'avvio di procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative.

Il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell'attività è iscritto d'ufficio nel REA e determina l'annotazione nello stesso REA della cessazione dell'attività medesima.

Il Conservatore del Registro delle imprese che, nei termini del procedimento avviato, verifica la sussistenza di tutti i requisiti di legge archivia con esito positivo il procedimento senza nulla comunicare all'impresa.

3.4 Incompatibilità

L'esercizio dell'attività di intermediazione commerciale e di affari svolta sia in forma di impresa e sia come mediazione occasionale è incompatibile:

- ✓ con le attività svolte in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici ad esclusione delle imprese di mediazione e ad eccezione del dipendente pubblico in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore totali previste dal contratto;
- ✓ con l'esercizio di qualsiasi attività imprenditoriale e professionale, escluse:
 - quella di mediazione comunque esercitata;
 - quella di amministratore di condomini solo se svolta in forma non imprenditoriale e quindi in modo saltuario o a titolo di passatempo. Invece, l'attività di

- amministratore di condominio se svolta con organizzazione anche minima di mezzi (quali attrezzature informatiche, eventuale personale, linee telefoniche dedicate, ecc.) al fine di trarne un utile e secondo criteri di professionalità si concretizza come attività in forma di impresa e per sua natura risulta incompatibile con l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione;
- quella di perito ed esperto e di consulente tecnico del giudice.

La legge non prevede incompatibilità nel caso in cui l'impresa sia iscritta in più sezioni o settori dell'attività di mediatore.

3.5 Provvedimenti Sanzionatori o Disciplinari o di Inibizione dell'Attività

I procedimenti disciplinari che si concludono con un provvedimento di sospensione, cancellazione o inibizione perpetua dell'attività (*ex* radiazione dal soppresso Ruolo degli agenti di affari in mediazione) sono annotati ed iscritti per estratto nel REA.

Sono altresì annotati ed iscritti per estratto nel REA i provvedimenti amministrativi e penali previsti dal Regolamento di attuazione (D.M. 452/1990) della legge 39/1989.

A detti provvedimenti accedono gli uffici del Registro delle imprese, nonché gli altri soggetti interessati nel rispetto delle procedure previste per l'accesso ai documenti amministrativi di cui al Capo V della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

3.6 Polizza Assicurativa

Per l'esercizio dell'attività di mediazione è necessario costituire una idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti con stipula di una polizza assicurativa della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, il cui ammontare minimo di copertura è fissato in:

- euro 260.000,00 per l'impresa individuale;
- euro 520.000,00 per la società di persone;
- euro 1.550.000,00 per la società di capitali.

Si precisa che la data di stipula di tale polizza deve essere pari o precedente alla data di inizio attività che verrà presentata al Registro delle Imprese; inoltre la polizza deve essere intestata all'impresa che esercita l'attività di mediazione, deve essere sottoscritta dalle parti e deve essere presentata telematicamente al Registro delle imprese.

3.7 Deposito Moduli e Formulari

Il mediatore che per l'esercizio della propria attività si avvalga di moduli o formulari, nei quali siano indicate le condizioni del contratto, deve depositarne copia presso l'ufficio del Registro delle Imprese.

I moduli e/o formulari devono essere chiari, redatti con caratteri tipografici facilmente leggibili, di facile comprensione e ispirati ai principi della buona fede contrattuale; sui moduli e formulari depositati deve essere indicato il numero REA e il codice fiscale dell'impresa.

Il deposito dei moduli e formulari al Registro delle imprese può avvenire esclusivamente in modalità telematica tramite la compilazione della sezione "**Formulari**" del modello

“**Mediatori**” contestualmente alla compilazione della sezione “**Scia**”, nel caso in cui il deposito sia contestuale all’avvio dell’attività oppure, negli altri casi, la compilazione della sezione “**Formulari**” è effettuata preventivamente alla messa in utilizzo degli stessi.

Si ricorda che il deposito dei moduli o formulari al Registro delle Imprese non è obbligatorio ma va effettuato solo se l’impresa ne fa uso ed è finalizzato all’archiviazione di copia degli stessi nell’archivio ottico degli atti e dei documenti del Registro delle Imprese in modo tale che chiunque può chiederne ed ottenerne copia.

4. MODULISTICA E COSTI

Per avviare qualsiasi procedimento relativo all’attività di mediazione occorre sempre compilare ed inviare tramite la Comunicazione unica al Registro delle imprese almeno due tipologie di modelli: la modulistica informatica registro imprese/REA e la modulistica ministeriale specifica per l’attività in questione, anche questa informatica, da presentare sotto forma di file in formato XML, quale allegato alla modulistica registro imprese/REA. Dal 13 febbraio 2013 è necessario integrare la modulistica ministeriale anche con la specifica modulistica antimafia.

La **modulistica ministeriale** per l’attività di mediazione è la seguente:

- modello “**Mediatori**” suddiviso in:
 - A) impresa di mediazione (compilare la sezione anagrafica impresa, la sezione “Scia” e “Requisiti”, eventuali sezioni “Modifiche” e “Formulari”);
 - B) impresa di mediazione nel periodo transitorio (compilare la sezione anagrafica impresa e la sezione “Aggiornamento posizione”) – modello utilizzabile fino al 30 settembre 2013 e comunque fino all’adozione del provvedimento del Conservatore di inibizione all’esercizio dell’attività– art. 11, comma 1, D.M. 26 ottobre 2011;
 - C) mediatore non svolgente l’attività - fase “a regime” (compilare la sezione “Iscrizione apposita sezione a regime”) – art. 8 D.M. 26 ottobre 2011;
 - [D) mediatore non svolgente l’attività - fase transitoria (compilare la sezione “Iscrizione apposita sezione transitorio”) – modello utilizzabile fino al 30 settembre 2013 - art. 11, comma 2, D.M. 26 ottobre 2011;
 - E) altre segnalazioni d’impresa (compilare la sezione anagrafica d’impresa e le sezioni “Modifiche” e/o “Formulari”) – articoli 6 e 10 D.M. 26 ottobre 2011;
 - F) mediazione occasionale (compilare le sezioni “Scia mediazione occasionale” e “Requisiti”) - articolo 12 D.M. 26 ottobre 2011;
- modello **intercalare “Requisiti”** per l’indicazione dei requisiti posseduti dai legali rappresentanti, dal preposto, nonché dai soggetti che svolgono l’attività di mediazione per conto dell’impresa.

La **modulistica per il requisito antimafia** è la seguente:

- **Modello Intercalare Antimafia/L:** modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al requisito morale dell’antimafia e relativa alle persone fisiche con incarichi indicati dall’articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011;

TABELLE COSTI

4.1 Inizio Attività di Mediazione: Società e Ditte Individuali

| | Ditte Individuali | Società |
|--|---|---|
| MODULISTICA REGISTRO IMPRESE | | |
| ■ Modello Base | I1/I2/UL | S5/UL |
| ■ Modulo Allegato | Int. P | Int. P |
| MODULISTICA MINISTERIALE | | |
| ■ Mod. MEDIATORI – Sezioni SCIA e REQUISITI (ed eventuale Intercalare Requisiti) | SI | SI |
| MODULISTICA ANTIMAFIA | | |
| ■ Mod. Intercalare Antimafia/L | SI | SI |
| TERMINE | Lo stesso giorno in cui inizia l'attività | Lo stesso giorno in cui inizia l'attività |
| COSTI | | |
| ■ Diritti di segreteria | Euro 18,00 | Euro 30,00 |
| ■ Imposta di bollo | Euro 17,50 | NO |
| ■ Concessione governativa | Euro 168,00 | Euro 168,00 |

4.2 Modifiche Società: Nomina di Nuovo Legale Rappresentante (di impresa che già esercita l'attività di Mediazione)

| | Società |
|---|---|
| MODULISTICA REGISTRO IMPRESE | |
| ■ Modello Base | S2/S3 |
| ■ Modulo Allegato | Int. P |
| MODULISTICA MINISTERIALE | |
| ■ Mod. MEDIATORI – Sezioni MODIFICHE e REQUISITI (ed eventuale Intercalare Requisiti) | SI |
| MODULISTICA ANTIMAFIA | |
| ■ Mod. Intercalare Antimafia/L | SI |
| TERMINE | Entro 30 gg. dall'evento |
| COSTI | |
| ■ Diritti di segreteria | Euro 30,00 |
| ■ Imposta di bollo | Euro 65,00 Società di Capitali Euro 59,00 Società di Persone |
| ■ Concessione governativa | Euro 168,00 |

4.3 Modifiche: Sostituzione / Aggiunta PREPOSTO che esercita l'attività di Mediazione per conto di impresa già attiva

| | Società | Ditte Individuali |
|---|--------------------------|--------------------------|
| MODULISTICA REGISTRO IMPRESE | | |
| ■ Modello Base | S5/UL | I2/UL |
| ■ Modulo Allegato | Int. P | Int. P |
| MODULISTICA MINISTERIALE | | |
| ■ Mod. MEDIATORI – Sezioni MODIFICHE e REQUISITI (ed eventuale Intercalare Requisiti) | SI | SI |
| MODULISTICA ANTIMAFIA | | |
| ■ Mod. Intercalare Antimafia/L | SI | SI |
| TERMINE | Entro 30 gg. dall'evento | Entro 30 gg. dall'evento |
| COSTI | | |
| ■ Diritti di segreteria | Euro 30,00 | Euro 18,00 |
| ■ Imposta di bollo | NO | NO |
| ■ Concessione governativa | Euro 168,00 | Euro 168,00 |

4.4 Iscrizione nell'apposita Sezione del REA a regime: Persona Fisica che cessa di svolgere l'attività di Mediazione all'interno di una impresa

| | Persona Fisica |
|--|--|
| MODULISTICA REGISTRO IMPRESE | |
| ■ Modello Base | I1/I2 |
| MODULISTICA MINISTERIALE | |
| ■ Mod. MEDIATORI – Sezione "Iscrizione apposita sezione (a regime)" | SI |
| MODULISTICA ANTIMAFIA | |
| ■ Mod. Intercalare Antimafia/L | NO |
| TERMINE | Entro 90 gg. dalla data di cessazione dell'attività all'interno dell'impresa |
| COSTI | |
| ■ Diritti di segreteria | Euro 18,00 |
| ■ Imposta di bollo | Euro 16,00 |
| ■ Concessione governativa | NO |

4.5 Cancellazione dall'apposita Sezione del REA a regime: Persona Fisica che inizia a svolgere l'attività di Mediazione come imprenditore individuale o per conto di una impresa del settore

| | Persona Fisica |
|-------------------------------------|--|
| MODULISTICA REGISTRO IMPRESE | |
| ■ Modello Base | I2 |
| MODULISTICA MINISTERIALE | |
| ■ Mod. MEDIATORI | NO |
| MODULISTICA ANTIMAFIA | |
| ■ Mod. Intercalare Antimafia/L | NO |
| TERMINE | Lo stesso giorno in cui inizia a svolgere l'attività |
| COSTI | |
| ■ Diritti di segreteria | NO |
| ■ Imposta di bollo | NO |
| ■ Concessione governativa | NO |

4.6 Aggiornamento Posizione – ADEMPIMENTO TARDIVO (dopo il 30.09.2013): Impresa Attiva

| | Società | Ditte Individuali |
|--|--|--|
| MODULISTICA REGISTRO IMPRESE | | |
| ■ Modello Base | S5/UL | I2/UL |
| ■ Modulo Allegato | Int. P | Int. P |
| MODULISTICA MINISTERIALE | | |
| ■ Mod. MEDIATORI – Sezione Aggiornamento Posizione RI/REA (ed eventualmente Sezioni "MODIFICHE" per assicurazione e "FORMULARI") | SI | SI |
| MODULISTICA ANTIMAFIA | | |
| ■ Mod. Intercalare Antimafia | NO | NO |
| TERMINE | Prima dell'adozione del provvedimento del Conservatore di inibizione all'esercizio dell'attività | Prima dell'adozione del provvedimento del Conservatore di inibizione all'esercizio dell'attività |
| COSTI | | |
| ■ Diritti di segreteria | Euro 30,00 | Euro 18,00 |
| ■ Imposta di bollo | NO | NO |
| ■ Concessione governativa | NO | NO |

4.7 Mediazione Occasionale: Persona Fisica iscrizione nell'apposita sezione del REA

| | Persona Fisica |
|--|----------------|
| MODULISTICA REGISTRO IMPRESE | |
| ■ Modello Base | I1/I2 |
| MODULISTICA MINISTERIALE | |
| ■ Mod. MEDIATORI – Sezione “SCIA Mediazione Occasionale” | SI |
| MODULISTICA ANTIMAFIA | |
| ■ Mod. Intercalare Antimafia/L | SI |
| COSTI | |
| ■ Diritti di segreteria | Euro 18,00 |
| ■ Imposta di bollo | NO |
| ■ Concessione governativa | Euro 168,00 |

4.8 Modifiche: Inizio di ulteriore settore di attività di MEDIAZIONE rispetto a quello già denunciato

| | Società | Ditte Individuali |
|--|---|---|
| MODULISTICA REGISTRO IMPRESE | | |
| ■ Modello Base | S5/UL | I2/UL |
| ■ Modulo Allegato | Int. P | Int. P |
| MODULISTICA MINISTERIALE | | |
| ■ Mod. MEDIATORI – Sezioni SCIA e REQUISITI (ed eventuale Intercalare Requisiti) | SI | SI |
| MODULISTICA ANTIMAFIA | | |
| ■ Mod. Intercalare Antimafia/L | SI | SI |
| TERMINE | Lo stesso giorno in cui inizia l'attività | Lo stesso giorno in cui inizia l'attività |
| COSTI | | |
| ■ Diritti di segreteria | Euro 30,00 | Euro 18,00 |
| ■ Imposta di bollo | NO | Euro 17,50 |
| ■ Concessione governativa | Euro 168,00 | Euro 168,00 |

4.9 Modifiche: Deposito Moduli e Formulari (non contestuale alla presentazione della SCIA di inizio attività)

| | Società | Ditte Individuali |
|--------------------------------------|---|---|
| MODULISTICA REGISTRO IMPRESE | | |
| ■ Modello Base | S5/UL | I2/UL |
| ■ Modulo Allegato | Int. P | Int. P |
| MODULISTICA MINISTERIALE | | |
| ■ Mod. MEDIATORI – Sezioni FORMULARI | SI | SI |
| MODULISTICA ANTIMAFIA | | |
| ■ Mod. Intercalare Antimafia/L | NO | NO |
| TERMINE | Preventivamente alla messa in utilizzo degli stessi | Preventivamente e alla messa in utilizzo degli stessi |
| COSTI | | |
| ■ Diritti di segreteria | Euro 30,00 | Euro 18,00 |
| ■ Imposta di bollo | Euro 65,00 Società di Capitali Euro 59,00 Società di Persone | Euro 17,50 |
| ■ Concessione governativa | NO | NO |

5. AGGIORNAMENTO POSIZIONE DI CUI AL D.M. 26/10/2011

Le **norme transitorie** previste dall'art. 11 del D.M. 26 ottobre 2011 individuano le modalità per l'aggiornamento dei dati contenuti nel soppresso Ruolo degli agenti di affari in mediazione nel Registro delle Imprese o nel REA, a richiesta e su domanda da parte dei soggetti interessati, **entro il termine del 30 settembre 2013**.

Soggetti interessati a tale migrazione, secondo due diverse modalità procedurali:

- a) le **imprese di mediazione attive** e iscritte nel soppresso Ruolo alla data del 12 maggio 2012;
- b) le **persone fisiche** iscritte nel soppresso Ruolo che, alla data del 12 maggio 2012, non svolgono l'attività di mediazione presso alcuna impresa.

5.1 Adempimenti tardivi (decorso il 30/09/2013)

Il Ministero dello Sviluppo Economico con propria Circolare n. 3662/C del 10/10/2013 ha fornito alla Camere di commercio le disposizioni da attivare nei confronti dei soggetti inadempimenti o ritardatari rispetto alle comunicazioni di aggiornamento, c.d. "transitorio", che gli stessi iscritti agli ex ruoli ed elenchi camerali avrebbero dovuto presentare al registro imprese/ REA entro il termine del 30 settembre 2013.

Per tutti coloro che non hanno provveduto entro il termine di legge, si individuano le seguenti procedure:

1. IMPRESE DI MEDIAZIONE IN ATTIVITÀ ALLA DATA DEL 12/05/2012

a) adempimento spontaneo anche se tardivo

le imprese possono presentare spontaneamente la comunicazione di aggiornamento della propria posizione dopo il 1° ottobre 2013 e fino al momento di avvio del procedimento camerale di inibizione alla prosecuzione dell'attività seguendo le **istruzioni operative** di seguito riportate ricordando che l'adempimento è soggetto al versamento dei normali diritti di segreteria di euro 30,00 per le società e di euro 18,00 per le imprese individuali nonché alle sanzioni REA per la tardiva denuncia presentata;

b) adempimento effettuato a seguito di espressa richiesta di conformazione dell'attività da parte del competente Ufficio del Registro delle imprese

le imprese che non hanno provveduto ad aggiornare la loro posizione alla scadenza del termine si trovano ad essere inadempienti e quindi soggette alla inibizione dell'attività esercitata di mediazione.

Nei confronti di queste imprese l'Ufficio del Registro delle imprese avvia un procedimento camerale di regolarizzazione, seppur tardiva, dell'esercizio della sopra indicata attività invitando le stesse a conformare, entro un congruo termine, la propria posizione tramite la presentazione telematica della comunicazione di aggiornamento dei dati abilitativi dell'impresa e di quelli relativi al/i preposto/i.

La denuncia di conformazione è esente da bollo ed è soggetta ai seguenti costi:

- diritti di segreteria di euro 18,00 per le imprese individuali ed euro 30,00 per le società;
- sanzione amministrativa per tardiva presentazione nel REA

c) provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese di inibizione alla prosecuzione dell'attività

scaduto il termine assegnato dall'Ufficio per regolarizzare la posizione al Registro imprese senza la presentazione della pratica di aggiornamento, il Conservatore adoterà il provvedimento di inibizione alla prosecuzione dell'attività (art. 19 legge n. 241/1990) con applicazione delle sanzioni per esercizio abusivo dell'attività, così come previsto dalle specifiche normativa di settore (legge n. 39/1989 e D.M. n. 452/1990).

Il procedimento di inibizione non sarà avviato per quelle imprese che risultavano "formalmente" attive alla data del 12/05/2012 ma che si trovano anche in stato di liquidazione, o di fallimento o di liquidazione coatta, salvo che non sia stata espressamente autorizzata la prosecuzione dell'attività.

2. PERSONE FISICHE ISCRITTE ALL'EX RUOLO DEGLI AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE ALLA DATA DEL 12/05/2012

Le persone fisiche iscritte all'ex ruolo degli agenti di affari in mediazione alla data del 12/05/2012, che non hanno provveduto ad aggiornare telematicamente la loro posizione nell'apposita sezione del REA entro il 30 settembre 2013, **non possono più procedere** alla richiesta di iscrizione nell'apposita sezione REA – REGIME TRANSITORIO in quanto definitivamente decadute da tale possibilità. Tuttavia, questi soggetti potranno utilmente far valere la loro pregressa iscrizione nel soppresso ruolo fino al 12/05/2016 quale requisito abilitante per un futuro avvio dell'attività di agente di affari in mediazione.

5.2 Modalità operative per l'adempimento tardivo (decorso il 30/09/2013)

Questa procedura può essere utilizzata solo dalle **imprese** che, alla data del 12 maggio 2012, risultavano **attive** (ovvero svolgevano attività di mediazione) al Registro delle imprese e contemporaneamente iscritte nel Ruolo degli agenti di affari in mediazione. La anagrafiche di queste imprese certificate nel Registro delle imprese devono essere corrispondenti alle anagrafiche iscritte nel citato Ruolo, ciò significa che alla data di presentazione della domanda di aggiornamento dati:

1. i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità (il titolare di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, ovvero tutti i soci per le società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari per società in accomandita semplice e in accomandita per azioni, tutti i legali rappresentanti per le società di capitali) devono essere i medesimi risultanti sia nel Registro delle imprese e sia nel soppresso Ruolo;
2. i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità non devono trovarsi nelle situazioni di incompatibilità descritte nell'apposito paragrafo di questa Guida;
3. l'impresa deve essere coperta da idonea garanzia assicurativa della responsabilità civile per l'esercizio dell'attività di mediazione;
4. l'impresa plurilocalizzata deve aver già iscritto nel REA l'unità locale/i nella/e quale/i esercita l'attività di mediazione completa dell'indicazione per ognuna di essa del preposto o del dipendente in possesso dei requisiti in quanto iscritto al soppresso Ruolo. Si informa che tale preposto deve essere stato nominato in via esclusiva solo per questa unità locale non potendo rivestire tale qualifica per altre localizzazioni della medesima impresa o per altre imprese.

Le imprese che si trovano nelle condizioni sopra descritte compilano la sezione “**Aggiornamento posizione RI/REA**” del modello “**Mediatori**” per ciascuna sede o unità locale indicando per ogni soggetto interessato i seguenti dati:

- nome e cognome;
- il codice fiscale;
- il numero, la data e la sigla della provincia relativa alla Camera di commercio in cui la persona risulta essere regolarmente iscritta nel sopra citato Ruolo (*dati disponibili fino al 7 maggio 2010*);
- il numero e la data del protocollo dell’Ufficio del registro delle imprese o dell’Ufficio preposto alla tenuta degli albi e ruoli, al quale è stata allegata la dichiarazione di inizio attività (DIA) / comunicazione di inizio attività (CIA) / segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di intermediazione commerciale e d’affari e la sigla della provincia relativa alla Camera di commercio in cui la persona risulta essere regolarmente iscritta nel sopra citato Ruolo (*dati disponibili dall’8 maggio 2010 in poi*).

L’impresa inoltra per via telematica la richiesta di aggiornamento della propria posizione con indicazione dei nominativi di tutti i legali rappresentanti e soggetti che svolgono l’attività di mediazione per conto dell’impresa comprensiva anche dell’indicazione dei nominativi dei preposti in caso di attività esercitata in più sedi o unità locali sia in provincia che fuori provincia. La sezione “**Aggiornamento posizione RI/REA**”, compilata con l’indicazione dei soggetti sopra citati, va presentata tramite l’applicativo Comunica al Registro imprese competente per la sede principale e, nel caso di impresa plurilocalizzata, deve essere indicato nel riquadro Note del modello ministeriale quali dei soggetti elencati siano preposti e per quali localizzazioni, anche se queste sono ubicate fuori provincia.

L’impresa plurilocalizzata è altresì tenuta a presentare la sezione “**Aggiornamento posizione RI/REA**” presso ogni posizione (numero REA) fuori della provincia della sede ove esercita l’attività con l’indicazione del soggetto preposto a tale localizzazione.

Le imprese che, alla data dell’aggiornamento dei dati non si trovano nelle condizioni sopra descritte, non potranno presentare la richiesta di “Aggiornamento posizione RI/REA”, ma dovranno “**regolarizzare**” la propria posizione con le seguenti modalità procedurali:

1. se i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità (il titolare di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, ovvero tutti i soci per le società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari per società in accomandita semplice e in accomandita per azioni, tutti i legali rappresentanti per le società di capitali) non sono i medesimi risultanti sia nel Registro delle imprese e sia nel soppresso Ruolo, l’impresa dovrà presentare il **modello “Mediatori” – sezione “Modifiche”** e sezione o intercalare “**Requisiti**” con indicazione dei requisiti di idoneità di tutti i soggetti obbligati (sia per quelli già iscritti al soppresso Ruolo sia per quelli non iscritti) e relativa modulistica antimafia;
2. se i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità si dovessero trovare *medio tempore* in situazioni di incompatibilità devono preventivamente rimuovere le stesse tramite sostituzione della/e persona/e incompatibile/i con altra/e in possesso dei requisiti oppure tramite la cessazione dell’attività da presentare al competente Registro imprese;
3. l’impresa dovrà documentare la sottoscrizione o il rinnovo della polizza assicurativa con allegazione di copia scansionata della stessa garanzia e compilazione del **modello**

“**Mediatori**”, in questo caso oltre alla sezione “**Aggiornamento posizione R/REA**”, anche nella sezione “**Modifiche**” – riquadri relativi al contratto di assicurazione;

4. l'impresa plurilocalizzata, che non abbia già iscritto per ogni localizzazione in cui svolge l'attività di mediatore un preposto o dipendente in possesso dei requisiti, deve presentare al Registro imprese competente in cui risulti aperta detta localizzazione, il modello “Mediatori” – compilato nella sezione “Modifiche” e il modello intercalare “Requisiti” per ogni soggetto che opera nell'unità locale (procuratore, preposto, dipendente) ed eventuale modulistica antimafia; tale soggetto deve essere preposto esclusivamente per tale localizzazione non potendo rivestire tale qualifica per altre localizzazioni della medesima impresa o per altre imprese. Si ricorda che per le localizzazioni fuori provincia della sede non è necessario compilare la sezione “Requisiti” del modello, ovvero l'intercalare “Requisiti”, per i soggetti che abbiano già provveduto alla sua presentazione presso l'ufficio Registro imprese della sede; tuttavia per ogni unità locale ove viene esercitata l'attività è necessario presentare la nomina esclusiva del soggetto che opera nella stessa.

Alle imprese che presentano la richiesta di “Aggiornamento posizione RI/REA” o la richiesta di “regolarizzazione” della propria posizione non verrà rilasciato alcun tesserino di riconoscimento.

6. TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO

6.1 Modalità di richiesta della Tessera

La tessera si richiede esclusivamente presentando alla Camera di Commercio una pratica telematica di Comunicazione Unica con allegato il modulo di domanda e una fototessera in formato PDF/A. Si sottolinea che per i Mediatori il possesso della tessera personale di riconoscimento è obbligatorio per i soggetti esercenti l'attività di mediazione.

La tessera ha validità quattro anni dalla data di rilascio.

La richiesta può essere effettuata contestualmente alla presentazione della S.C.I.A. (in tal caso la foto, firmata digitalmente dal richiedente, in formato PDF/A, sarà un allegato all'interno del file XML), oppure successivamente richiedendo soltanto la tessera ed indicando nelle note della pratica la seguente dicitura: “pratica presentata solo al fine del rilascio della tessera personale di riconoscimento”.

Se l'impresa ha la necessità di richiedere la tessera per più soggetti che operano al proprio interno ogni soggetto dovrà:

- elencare in domanda i nominativi delle persone cui effettuare il rilascio;
- nominare il file PDF/A di ogni foto con il nome della persona corrispondente.

6.2 Caratteristiche della fototessera

La foto contenuta in un file in formato PDF/A deve essere allegata alla pratica telematica e dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- Proporzione circa 4 cm di altezza e 3 cm di larghezza;
- Mostrare interamente la testa e la sommità delle spalle, senza cappelli o simili;
- Viso del soggetto in posizione frontale;
- Non devono essere presenti altri elementi all'interno della foto;
- Formato a colori o bianco e nero.

6.3 Consegna della Tessera

La tessera potrà essere ritirata presso gli sportelli camerale nei giorni e negli orari di apertura al pubblico secondo le seguenti modalità:

- personalmente dall'interessato che dovrà presentarsi munito del proprio documento di identità in corso di validità;

oppure in alternativa

- da un delegato, il quale dovrà presentarsi agli sportelli con apposita delega sottoscritta dall'interessato, con allegata copia integrale ed in corso di validità del documento di identità del firmatario, oltre al proprio documento di identità valido.

Dovrà essere consegnata allo sportello la tessera scaduta.

6.4 Costi per il rilascio della Tessera

- **Diritti di segreteria:** Euro 25,00
- **Imposta di bollo:** Euro 16,00

Gli importi dovuti, come per tutte le pratiche telematiche di Comunicazione Unica, verranno addebitati direttamente sul conto Telemaco Pay della singola pratica telematica.

7. REGOLAMENTO SULLA DETERMINAZIONE DELLE MATERIE E DELLE MODALITA' DEGLI ESAMI PRESCRITTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE

STRALCIO del D.M. 21/02/1990, N. 300

1. L'esame di cui all'art. 2, comma 3, lettera e), della legge 3 febbraio 1989, n. 39, consiste in prove scritte ed in una prova orale.

2. L'esame per l'iscrizione nella sezione per gli agenti immobiliari e quello per l'iscrizione nella sezione per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso consiste in due prove scritte ed una orale. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. L'esame è superato dai candidati che abbiano ottenuto un voto non inferiore a sei decimi nella prova orale.

2.1 Le **prove scritte** per gli aspiranti alla iscrizione nella sezione degli **agenti immobiliari** ed in quella degli **agenti muniti di mandato a titolo oneroso** vertono sui seguenti argomenti:

a) nozioni di legislazione sulla disciplina della professione di mediatore, di diritto civile - con specifico riferimento ai diritti reali, alle obbligazioni, ai contratti ed in particolare al mandato, alla mediazione, alla vendita, locazione o affitto di immobili ed aziende, all'ipoteca di diritto tributario - con specifico riferimento alle imposte e tasse relative ad immobili ed agli adempimenti fiscali connessi;

b) nozioni concernenti l'estimo, la trascrizione, i registri immobiliari, il catasto, le concessioni, autorizzazioni e licenze in materia edilizia, la comunione ed il condominio di immobili, il credito fondiario ed edilizio, i finanziamenti e le agevolazioni finanziarie relative agli immobili.

2.2 La **prova orale** verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sulla conoscenza del mercato immobiliare urbano ed agrario e sui relativi prezzi ed usi.

3. L'esame per l'iscrizione nella sezione per gli agenti merceologici consta di una prova scritta e di una prova orale alla quale sono ammessi i candidati che abbiano ottenuto nella prova scritta un voto non inferiore a sette decimi. L'esame è superato dai candidati che abbiano ottenuto un voto non inferiore a sei decimi nella prova orale.

3.1 La prova scritta per gli aspiranti alla iscrizione nella sezione per gli **agenti merceologici** verte sugli argomenti seguenti:

- nozioni di legislazione sulla disciplina della professione di mediatore, di diritto civile con particolare riferimento alle obbligazioni, ai contratti, alla mediazione ed al mandato nonché di diritto tributario relative alle transazioni commerciali.

3.2 La prova orale verte, oltre che sulle materie della prova scritta, sui seguenti argomenti:

- a) nozioni di merceologia e nozioni tecniche concernenti la produzione, la circolazione, la trasformazione, la commercializzazione e l'utilizzazione delle merci per le quali si chiede l'iscrizione;
- b) conoscenza dell'andamento dei vari mercati e dei prezzi relativi alle merci stesse, nonché degli usi e delle consuetudini locali inerenti al commercio delle medesime, dell'arbitrato e degli accordi interassociativi, concordati tra i rappresentanti delle categorie, interessate alla produzione, commercio e utilizzazione di prodotti, che codificano le clausole e le regole concernenti il commercio degli stessi.

4. All'esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante all'iscrizione nel ruolo in relazione al ramo di mediazione prescelto provvede una commissione giudicatrice nominata per ogni sessione di esame dalla Giunta camerale.

8. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Articoli da 1754 a 1765 del Codice civile;
- Legge 3 febbraio 1989, n. 39 "Modifiche ed integrazioni alla L. 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore";
- Decreto Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 21 dicembre 1990, n. 452 "Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione";
- Decreto Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 21 febbraio 1990, n. 300 "Regolamento sulla determinazione delle materie e delle modalità degli esami prescritti per l'iscrizione a ruolo degli agenti d'affari in mediazione";
- Legge 5 marzo 2001, n. 57 "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati" (articolo 18);
- Lettera Circolare Ministero dello Sviluppo Economico protocollo n. 85869 del 1° ottobre 2009;
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (articoli 73, 80 e 85) e successive disposizioni integrative e correttive di cui al Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n. 147;
- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011 "Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59", in vigore dal 12 maggio 2012;



- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2013 “Proroga dei termini per gli adempimenti previsti dagli articoli 10 ed 11 dei decreti 26 ottobre 2011, in materia di iscrizione del registro delle imprese e nel REA di alcuni soggetti”;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Articolo 19 “Segnalazione Certificata di Inizio Attività”.

9. INFORMAZIONI UTILI E SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

L'esercizio dell'attività di Agente di Affari in Mediazione è curato dal Registro delle Imprese, ubicato al piano terra della sede camerale – Via A. De Curtis, 2 88900 – CROTONE – Kr –

Orari di apertura al pubblico:

esclusivamente nei giorni di Lunedì – Mercoledì - Venerdì – dalle ore 09:00 alle ore 12:30

Recapito di Posta Elettronica Certificata del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Crotone:

registro.imprese@kr.legalmail.camcom.it

INFORMAZIONI TECNICHE su FEDRA e SERVIZIO TELEMACO

199 50 20 10

da Lunedì a Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 20:00

Sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00

e-mail: registroimprese@infocamere.it

sito internet: www.registroimprese.it

ASSISTENZA SULLA FIRMA DIGITALE INFOCERT

199 500 130

da Lunedì a Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 19.00

sito internet : <http://assistenza.infocamere.it>

ASSISTENZA SULLA FIRMA DIGITALE ARUBA

199 500 000

da Lunedì a Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 20:00

Sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00

ASSISTENZA GENERALE

e-mail customer.care@infocamere.it

QUESITI SPECIFICI

assistenza.fedra@infocamere.it - telemaco@infocamere.it